



D.R. 161 del 15.09.2025

IL RETTORE

- Visto** l'art. 33 dello Statuto di UnitelmaSapienza, il quale disciplina che "I regolamenti sono approvati, ove non diversamente disciplinato, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e, ove previsto, i Dipartimenti";
- Tenuto conto** della necessità di UnitelmaSapienza di adottare un Regolamento riguardante il conferimento degli incarichi di docenza ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed i relativi impegni didattici;
- Visionato** il "Regolamento relativo al conferimento ex art. 23 della legge 240/2010 di incarichi di docenza a contratto dei Corsi di Studio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 270/2004, e ai relativi impegni didattici" predisposto in via istruttoria dalla Commissione di Ateneo per la Didattica;
- Sentito** il Senato Accademico nella seduta del 9 luglio 2025;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2025 nella quale è stato approvato il "Regolamento relativo al conferimento ex art. 23 della legge 240/2010 di incarichi di docenza a contratto dei Corsi di Studio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 270/2004, e ai relativi impegni didattici".

DECRETA

È emanato, nel testo **allegato n.1**, il "Regolamento relativo al conferimento ex art. 23 della legge 240/2010 di incarichi di docenza a contratto dei Corsi di Studio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 270/2004, e ai relativi impegni didattici" con decorrenza dall'anno accademico 2025/2026.

Il Rettore
Bruno Bistri



“Regolamento relativo al conferimento ex art. 23 della legge 240/2010 di incarichi di docenza a contratto dei Corsi di Studio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 270/2004, e ai relativi impegni didattici”

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in coerenza con lo Statuto e le fonti regolamentari dell'Ateneo, gli impegni didattici dei docenti a contratto nell'ambito dei Corsi di Studio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 22.10.2004 n. 270 attivati presso UnitelmaSapienza, nonché le modalità per l'autocertificazione e la verifica del loro effettivo svolgimento.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono i seguenti termini:

- a. **Attività didattiche:** si intendono tutte le attività necessarie per l'erogazione delle attività formative previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio (lauree, lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico), secondo la normativa ministeriale, le previsioni del Modello di Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio (AVA) approvato da ANVUR e il Modello di e-Learning di Ateneo ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - le attività di didattica erogativa asincrona (pari ad almeno 1 ora per ogni CFU);
 - le attività di didattica erogativa sincrona (pari ad almeno il 20% delle ore di didattica erogativa) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera v) del DM 1835/2024;
 - le attività di didattica interattiva (pari ad almeno 2 ore per ogni CFU).
- b. **Altre attività didattiche e di servizio agli studenti:** comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - svolgimento degli esami di profitto secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - assistenza personale e diretta nella stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale, delle tesi di specializzazione e di dottorato e delle altre tesi conclusive di percorsi formativi, secondo i regolamenti adottati dell'Università;
 - partecipazione personale alle sedute di laurea;
 - ricevimento e assistenza personale e diretta fornita agli studenti sia in presenza sia in modalità telematica;
 - orientamento in tutte le sue forme (in ingresso, in itinere, in uscita);
 - tutorato nei percorsi di eccellenza;
 - attività per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi.
- c. **Incarichi didattici di insegnamento:** i compiti didattici obbligatori, definiti dal contratto affidati ai docenti dai competenti organi dell'Ateneo.

Articolo 3

Conferimento degli incarichi didattici di insegnamento ex art. 23, comma 2, legge n. 240 del 2010

1. Il Senato Accademico, sulla base della proposta dei Consigli di Dipartimento e della successiva istruttoria predisposta dalla Commissione di Ateneo per la Didattica, propone



al Consiglio di Amministrazione, per la relativa autorizzazione gli incarichi didattici di insegnamento a personale esterno all'Università di cui all'articolo 23, comma 2 della legge n. 240 del 2010, nelle forme e modalità disciplinate dal presente regolamento, in attuazione della normativa vigente.

2. Il Consiglio d'Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio previsionale, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, determina annualmente, per ciascun Dipartimento, le risorse disponibili per l'affidamento dei contratti di cui al presente articolo.
3. I Consigli di Dipartimento possono proporre l'affidamento di un incarico didattico a personale esterno all'Ateneo esclusivamente qualora sia assente in Ateneo un docente strutturato nel SSD o nel GSD dell'insegnamento da affidare a contratto ovvero qualora il docente di quel SSD o GSD abbia superato di almeno un terzo gli impegni didattici definiti dall'apposito regolamento, ovvero qualora tale affidamento sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano strategico di Ateneo.
4. Nelle delibere del Dipartimento proponente e del Senato Accademico relative all'affidamento di incarichi didattici di insegnamento a personale esterno devono essere chiaramente specificati:
 - a) il titolo dell'insegnamento, il Gruppo scientifico disciplinare e il Settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - b) la denominazione e la classe del Corso di Studio all'interno del quale deve essere svolta ciascuna attività didattica, con allegata la relativa richiesta del Consiglio del Corso di Studi;
 - c) i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti all'insegnamento;
 - d) l'Anno Accademico in cui l'attività didattica dovrà essere svolta;
 - e) la certificazione, resa dal Direttore del Dipartimento, attestante l'assenza di docenti strutturati in Ateneo nel medesimo SSD o GSD dell'insegnamento da affidare ovvero il superamento da parte del docente strutturato in quel SSD di almeno un terzo degli impegni didattici obbligatori previsti dall'apposito regolamento, ovvero, sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento, la circostanza che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano strategico di Ateneo.
 - f) la motivazione, sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento, dell'attribuzione dell'insegnamento a docente a contratto e della necessità della sua conservazione all'interno dell'offerta formativa dello specifico Corso di Studio, in relazione agli obiettivi fissati dal piano strategico di Ateneo.
5. I contratti di docenza di cui al presente articolo, autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione, sono assegnati esclusivamente mediante procedura selettiva comparativa ad evidenza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento. Qualora l'incarico di insegnamento attiene a incarichi didattici da erogarsi in lingua straniera, la procedura selettiva è svolta interamente nella medesima lingua.
6. Il Consiglio di Dipartimento proponente, a seguito della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, assicura il corretto svolgimento della procedura selettiva. Il Direttore del Dipartimento indica, per la successiva nomina da parte del Rettore, una commissione di selezione composta da tre docenti di cui un professore di ruolo strutturato in Ateneo nel medesimo SSD o GSD dell'insegnamento da affidare, ove presente in Ateneo, e professori o ricercatori in ruolo del medesimo SSD o GSD anche presso altri Atenei.
7. Il bando della procedura selettiva dovrà riportare:
 - a) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare (SSD) di appartenenza, il Gruppo Scientifico (GSD) e il numero di CFU;
 - b) il/i Corso/i di Studio nel quale l'insegnamento viene affidato;
 - c) l'anno accademico di riferimento;
 - d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi;



- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al SSD, e delle eventuali prove previste;
 - f) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario, ove previsto;
 - g) le attività didattiche da svolgersi con i relativi termini entro cui realizzarle.
8. Non possono partecipare alle procedure selettive di cui al presente articolo coloro che abbiano già svolto un incarico didattico di insegnamento presso UnitelmaSapienza nei tre anni accademici precedenti a quello dell'insegnamento oggetto del bando e che non abbiano presentato, nei termini prescritti, la rendicontazione dell'attività didattica svolta ovvero non abbiano adempiuto ai propri doveri didattici, ivi inclusa la partecipazione alle sedute di esami e di laurea.
 9. I contratti di docenza di cui al presente articolo possono essere rinnovati per non più di due volte e, quindi, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
 10. Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere affidati a titolo oneroso o gratuito a professori ordinari, associati e a ricercatori a tempo determinato o a tempo indeterminato in ruolo presso Università italiane o estere ai sensi dell'articolo 23, comma 2, prima parte della legge n. 240 del 2010. A tal fine, il Dipartimento interessato provvede a pubblicare un avviso di manifestazione di interesse, contenente gli elementi di cui al comma 7 del presente articolo, ad eccezione della lettera e), finalizzato a redigere una lista di docenti disponibili ad assumere l'incarico nelle materie individuate secondo le procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Nel caso in cui l'insegnamento riguardi incarichi didattici in lingua straniera, l'avviso di manifestazione di interesse è redatto nella medesima lingua dell'insegnamento da erogare.
 11. Il Consiglio di Dipartimento proponente cura il corretto svolgimento della raccolta delle manifestazioni di interesse in un apposito elenco che resta valido per i successivi due anni accademici. Non possono essere ritenute ammissibili le manifestazioni di interesse presentate da coloro che abbiano già svolto un incarico didattico di insegnamento presso UnitelmaSapienza nei tre anni accademici precedenti e che non abbiano presentato, nei termini prescritti, la rendicontazione dell'attività didattica svolta ovvero non abbiano adempiuto ai propri doveri didattici, ivi inclusa la partecipazione alle sedute di esami e di laurea. Il Consiglio di Dipartimento proponente, seleziona tra coloro che hanno manifestato interesse il docente da proporre, con delibera motivata, al Senato Accademico per l'affidamento dell'incarico didattico e la successiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini previsti per la presentazione dell'Offerta formativa erogata del/i Corso/i di Studio.

Articolo 5 **Docenti a contratto ex art. 23, co. 1 della Legge 240/2010**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, l'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010, può stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni complessivi, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. I contratti di cui al comma precedente possono essere stipulati anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 senza oneri per l'Ateneo.
3. Il Consiglio d'Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio previsionale, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e



Contabilità, determina annualmente, per ciascun Dipartimento, le risorse disponibili per l'affidamento dei contratti di cui al presente articolo.

4. I contratti di insegnamento di cui al presente articolo possono essere stipulati solo con soggetti che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale adeguata in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) *Soggetti in possesso di un'adeguata qualificazione scientifica*: di norma almeno 15 anni di esperienza professionale come studioso in servizio stabile presso enti di ricerca, istituzioni culturali, scientifiche, sanitarie, artistiche, umanitarie di rilevanza nazionale o internazionale, in ambiti d'interesse coerenti con l'insegnamento da affidare. L'esperienza deve essere documentata dal curriculum dal quale si evincano il profilo scientifico e titoli qualificanti quali: pubblicazioni, conferenze e seminari, riconoscimenti e premi, preferibilmente a livello internazionale, attestanti l'elevato livello di competenza scientifica in settore coerente con l'ambito disciplinare dell'insegnamento.
 - b) *Soggetti in possesso di un'adeguata qualificazione professionale*: di norma almeno 10 anni di esperienza come dirigente di prima fascia o posizione equivalente in ambito professionale presso soggetti pubblici o privati affini all'insegnamento proposto ovvero almeno 15 anni di attività professionale comprovata da un elevato livello di competenza scientifica coerente con l'ambito disciplinare dell'insegnamento; l'esperienza professionale deve essere dimostrata dal curriculum dal quale si evidenzino gli incarichi ricoperti ed eventuali esperienze d'insegnamento a livello universitario o comunque altamente professionalizzante.
5. Le proposte di affidamento di cui al comma 1 sono formulate dal Consiglio di Dipartimento e devono contenere:
 - a) il titolo dell'insegnamento, il Gruppo scientifico disciplinare e il Settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - b) la denominazione e la classe del Corso di Studio all'interno del quale deve essere svolta ciascuna attività didattica, con allegata la relativa richiesta del Consiglio del Corso di Studi;
 - c) i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti all'insegnamento;
 - d) l'Anno Accademico in cui l'attività didattica dovrà essere svolta;
 - e) il curriculum vitae e professionale del soggetto cui si propone di affidare l'insegnamento, unitamente ad una relazione dettagliata da cui si evincono i motivi per cui il soggetto possa essere considerato un esperto di elevata qualificazione;
 - f) la certificazione, resa dal Direttore del Dipartimento, attestante l'assenza di docenti strutturati in Ateneo nel medesimo SSD o GSD dell'insegnamento da affidare ovvero il superamento da parte del docente strutturato in quel SSD di almeno un terzo degli impegni didattici obbligatori previsti dall'apposito regolamento;
 - g) la motivazione dell'attribuzione dell'insegnamento al soggetto di cui al punto e) tenuto conto delle priorità strategiche dell'Ateneo e il potenziale valore aggiunto offerto dal soggetto al corso di laurea e all'Ateneo.
6. Non possono comunque essere conferiti gli incarichi di cui al presente articolo, nemmeno a titolo gratuito, a coloro che non posseggano il titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero un titolo professionale equivalente in relazione alla tipologia dell'insegnamento, siano iscritti ad un corso di dottorato o scuola di specializzazione, siano titolari di una borsa, assegno o contratto di ricerca, siano ricercatori di tipo A, B o RTT, ovvero non abbiano soddisfatto, in caso di rinnovo del contratto, tutti gli adempimenti previsti dagli incarichi didattici precedenti.
7. Nel caso in cui i contratti a titolo gratuito vengano stipulati sulla base di convenzioni con enti pubblici, il titolare dell'incarico deve essere individuato secondo modalità concordate tra le parti che dovranno necessariamente tenere conto dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.



8. Le proposte di cui al comma 5 sono trasmesse al Rettore per la successiva verifica da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. A tal fine, la proposta di conferimento dell'incarico è trasmessa dagli uffici competenti al Nucleo corredata dai seguenti documenti:
 - a) delibera della struttura richiedente nella quale deve essere data evidenza di:
 - nome e cognome del candidato;
 - SSD del candidato (ove rilevante);
 - qualificazione professionale (ove rilevante);
 - caratteristiche dell'insegnamento di alta qualificazione;
 - denominazione, SSD e CFU dell'insegnamento;
 - motivazioni per le quali si richiede l'affidamento con incarico diretto;
 - motivazioni che hanno portato alla scelta del candidato, con particolare riferimento alle caratteristiche di alta qualificazione relativamente all'insegnamento in oggetto;
 - b) esito della verifica favorevole effettuata dal Rettore;
 - c) ammontare del compenso, se previsto;
 - d) data dell'ultimo parere espresso dal Nucleo sul candidato (se del caso);
 - e) risultati del questionario delle opinioni degli studenti (se del caso);
 - f) curriculum vitae (CV) aggiornato del candidato.

Art. 6

Docenti a contratto ex art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio ovvero mediante finanziamenti specifici anche provenienti da soggetti privati, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, previa attività istruttoria della Commissione di Ateneo per la Didattica, e del Dipartimento a cui afferisce il Corso di Studio, ognuno nelle rispettive competenze, può deliberare la stipula, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010, di insegnamenti a contratto con docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di cittadinanza non italiana.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, si applicano le medesime procedure di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
3. I contratti hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente alle medesime condizioni, per non più di quattro volte e, quindi, per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 7

Rinnovo dei contratti di docenza

1. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e possono essere rinnovati, a seguito della delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, qualora:
 - a. permangano le relative esigenze formative e le stesse vengano espressamente indicate nella programmazione didattica dell'anno accademico successivo;
 - b. venga previamente accertata la relativa copertura finanziaria;
 - c. l'attività svolta dal docente a contratto nell'anno accademico precedente sia stata valutata positivamente dal rispettivo Consiglio del Dipartimento a seguito della verifica di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 8

Casi di incompatibilità

1. Gli incarichi didattici di insegnamento di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti:



- a) a coloro che, all'atto del conferimento, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, nonché rapporti di unione civile o di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che ne ha deliberato l'affidamento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza;
 - b) ai dipendenti di enti pubblici e privati che siano cessati volontariamente dal servizio, con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l'Ateneo un qualsiasi rapporto di lavoro nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio;
 - c) a coloro che abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato per reati contro la pubblica fede o la Pubblica Amministrazione;
 - d) a coloro che abbiano violato le norme e i principi contenuti nel Codice Etico di Ateneo e a chi abbia subito provvedimenti disciplinari.
2. Gli incarichi didattici di insegnamento di cui al presente Regolamento sono, inoltre, incompatibili con gli incarichi di docenza di supporto alla didattica e gli incarichi di tutorato nei Corsi di Studio di cui all'art. 3, commi 1 e 9 del D.M. 22.10.2004 n. 270 attivati presso UnitelmaSapienza.
 3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i membri del Consiglio di Amministrazione, non possono fare parte delle Commissioni di selezione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 **Doveri dei docenti a contratto**

1. I titolari di incarichi didattici di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche e le attività di servizio agli studenti oggetto dell'incarico loro conferito ai sensi degli artt. 21 o 23 della Legge n. 240/2010 e del presente Regolamento.
2. In particolare il docente a contratto deve, nel rispetto delle tempistiche previste dalle Linee Guida dell'Assicurazione della Qualità della Didattica:
 - a) curare la macro e micro-progettazione o riprogettazione degli insegnamenti, con il supporto del Manager Didattico e dei tutor di riferimento dei CdS, e realizzare i materiali didattici relativi agli insegnamenti affidati, nel rispetto delle Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità della Didattica approvate dal PQA, garantendo l'articolazione delle attività didattiche in didattica erogativa (sincrona e asincrona) e didattica interattiva, nonché la valutazione formativa attraverso l'autovalutazione e il feedback formativo del docente, in funzione dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento e sulla base della normativa vigente, delle previsioni del Modello di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio (AVA) e del Modello di e-Learning di Ateneo;
 - b) curare l'inserimento delle video-lezioni e del materiale didattico all'interno del corso del Learning Management System dell'insegnamento disponibile sulla piattaforma e-Learning di Ateneo, secondo gli standard osservati dall'Ateneo;
 - c) verificare e garantire la completezza e l'aggiornamento dei contenuti e del layout delle video-lezioni e dei materiali didattici integrativi, secondo le esigenze, le indicazioni, gli standard qualitativi e l'identità visiva dell'Ateneo;
 - d) predisporre per ciascun insegnamento affidato i materiali didattici di supporto alle video-lezioni come, ad esempio, slides, schede di lettura, materiali di approfondimento, strumenti di autovalutazione con feedback formativo;
 - e) predisporre i materiali necessari alle attività di didattica interattiva per ciascun insegnamento e per ciascuna diversa tipologia di attività;
 - f) predisporre, secondo le tempistiche indicate dalla Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità della Didattica e i modelli definiti dall'Ateneo, il syllabus e la scheda di presentazione dell'insegnamento, nella lingua di erogazione dell'insegnamento stesso, nonché il calendario delle e-activity e delle attività di didattica erogativa sincrona;



- g) garantire assistenza, in presenza e a distanza, a studentesse e studenti direttamente e/o indirettamente, anche mediante un continuo e costante contatto via e-mail o attraverso forum, chat ed altri strumenti presenti sulla piattaforma e-Learning di Ateneo;
 - h) svolgere e gestire personalmente gli esami di profitto degli insegnamenti affidati, presiedendo le relative commissioni e curandone la verbalizzazione con firma digitale, secondo le previsioni del Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto del calendario degli esami di profitto approvato annualmente dalle strutture didattiche competenti e continuando ad assicurare lo svolgimento degli esami fino ad esaurimento degli studenti anche in caso di mancato rinnovo del contratto o mancata attivazione dell'insegnamento qualora non vi sia in Ateneo un docente strutturato nel medesimo SSD/GDS;
 - i) esaminare e correggere, assicurando, ove richiesto, anche le spiegazioni individuali, i prodotti delle attività svolte dagli studenti nell'ambito della didattica interattiva;
 - j) ricevere, previo appuntamento, le studentesse e gli studenti con cadenza di regola settimanale in presenza o in modalità telematica in giorno e orario concordato;
 - k) rispondere, entro un termine ragionevole, alle richieste di studentesse e studenti pervenute via e-mail, informando comunque le interessate e gli interessati quando la risposta richiede necessariamente tempi più lunghi;
 - l) assistere personalmente, come relatore, studentesse e studenti nella stesura delle tesi di laurea, correggendo le relative tesi e fornendo alle studentesse e agli studenti ogni indicazione utile per la ricerca e la stesura dell'elaborato finale;
 - m) utilizzare gli strumenti informatici ed ogni altro strumento utile volto ad accertare l'originalità dei prodotti elaborati e trasmessi dalle studentesse e dagli studenti, sia in occasione delle attività connesse alla didattica interattiva che in relazione alle tesi di laurea;
 - n) partecipare alla commissione di laurea, nel rispetto del calendario predisposto dai Dipartimenti;
 - o) rendicontare le attività didattica e di servizio agli studenti svolte secondo le modalità indicate dal presente Regolamento di Ateneo;
 - p) trasmettere ai competenti uffici amministrativi il proprio curriculum vitae aggiornato e una foto in formato digitale ai fini della pubblicazione sul sito web di Ateneo;
 - q) partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di Studio;
 - r) partecipare agli incontri di pianificazione e coordinamento, organizzati dal Consiglio del Corso di Studio;
 - s) partecipare agli incontri di formazione/aggiornamento per docenti e tutor per lo svolgimento della didattica in e-Learning e per il supporto all'erogazione dei materiali didattici multimediali;
 - t) rispettare il Codice Etico.
3. I docenti a contratto partecipano, senza contribuire al quorum strutturale e funzionale, alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio relativamente al quale è stato conferito l'incarico, salvo che l'argomento all'Ordine del giorno riguardi l'affidamento degli incarichi didattici di insegnamento di cui al presente Regolamento.

Art. 10 **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico dei titolari dei contratti per incarichi didattici di insegnamento, laddove previsto, è stabilito annualmente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ed è proporzionale al numero dei CFU previsti dall'incarico stesso.
2. Ai contratti si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni vigenti in materia. Se il docente svolge attività professionale sarà applicato il regime previdenziale proprio della cassa previdenziale a cui è iscritto.
3. L'erogazione del compenso è condizionata alla verifica da parte dei Presidenti dei Corsi di Studio e dei Direttori di Dipartimento, sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e dei servizi agli studenti.



Articolo 11 **Certificazione dei materiali didattici**

1. In caso di rinnovo del contratto di docenza, all'esito della macro-riprogettazione didattica, il docente a contratto è tenuto a trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente del Corso di Studio interessato, una dichiarazione, secondo il modello elaborato dall'Ateneo, in cui attesta che il materiale di didattica erogativa sincrona e asincrona e interattiva per lo svolgimento dell'insegnamento è aggiornato in coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.
2. In caso di conferimento di un nuovo contratto di docenza, all'esito della macro-progettazione didattica, il titolare dell'insegnamento è tenuto a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno accademico di riferimento del contratto, al Presidente del Corso di Studio interessato una dichiarazione, secondo il modello elaborato dall'Ateneo, in cui attesti che i materiali di didattica erogativa sincrona e asincrona e interattiva per lo svolgimento dell'insegnamento sono stati realizzati e resi disponibili in piattaforma.
3. L'aggiornamento periodico del materiale didattico erogato e dei servizi offerti dai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico, in coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità interno all'Ateneo ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera ii) del decreto ministeriale n. 1835 del 2024, è certificato annualmente da un'apposita Commissione secondo le previsioni regolamentari dell'Ateneo.

Articolo 12 **Verifica dello svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti**

1. I Dipartimenti attivano la scheda docente per la rilevazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera k), dello Statuto.
2. I docenti a contratto sono tenuti a dichiarare tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti svolte in ciascun anno accademico secondo le indicazioni previste dall'Ateneo. Le suddette dichiarazioni assumono valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ogni Docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci.
3. I Direttori di Dipartimento, sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio, verificano, anche con l'ausilio delle competenti Aree della Direzione Generale, l'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei docenti a contratto, acquisendo, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, le dichiarazioni sottoscritte dai docenti a contratto e attestando che quanto dichiarato sia conforme ai compiti didattici previsti dal contratto.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 3, il contratto non può essere rinnovato per il successivo anno accademico e il Direttore del Dipartimento, sentito il docente interessato, ne fa segnalazione al Rettore per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di adempimento parziale o inadempimento di obblighi contrattuali.
5. Il Rettore o suo delegato verificano, a campione, l'effettivo e personale svolgimento degli obblighi didattici e dei compiti assegnati anche al fine di assicurare il rispetto della corretta gestione delle risorse di personale in funzione degli obiettivi strategici di Ateneo.

Art. 13 **Entra in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno accademico 2025-2026.